

Delibera N. 4/2025

Roma, 21 novembre 2025

**LA COMMISSIONE di TESSERAMENTO
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI**

Il giorno 21 novembre 2025 alle ore 12:00 presso gli Uffici Federali si è riunita

la Commissione Tesseramento composta da:

Avv. Francesco VACCARO – Presidente

Avv. Daria PROIETTI - Vice Presidente

Avv. Antonio CIPPONE - Componente

Sabrina BETTOLLINI – Segretario della Commissione.

per discutere in merito al procedimento per la determinazione del premio di formazione tecnica per gli atleti [REDACTED] e [REDACTED] da corrispondersi da parte della Edera 2020 ASD in favore della ASD Tergeste, rimesso a questa Commissione dal Tribunale Federale con decisione del 28.4.25 all'esito del procedimento ruolo T.F.n. 12/2025.

PREMESSO CHE:

- Con Sentenza n. 8/ 2025 del 28.4.25, pronunciata all'esito del procedimento ruolo T.F. n. 12/2025, il Tribunale Federale, in accoglimento del ricorso proposto dalla ASD TERGESTE avverso la decisione assunta dalla Commissione Tesseramento n. 2/2025, decideva quanto segue:

- Dichiara fondata la pretesa della ASD TERGESTE alla corresponsione da parte dell'ASD EDERA 2020, del premio di addestramento e formazione tecnica degli atleti [REDACTED] e [REDACTED].
- Annulla, di conseguenza, la delibera impugnata;
- Rimette alla Commissione Tesseramento, ai sensi dell'art. 1.5 co. 2 della Normativa concernente il premio di formazione tecnica e indennizzo di addestramento 2024/2025, promulgata con delibera del Consiglio Federale n. 153 del 28.6.2024 e con modalità stabilite dal Presidente Federale n. 58 del 5 settembre

e n. 64 del 23 settembre 2024, la definizione dell'entità del premio dovuto;

- Dichiara inammissibile il ricorso per quanto attiene alle richieste di quantificazione del premio e di condanna, anche alle spese di lite, dell'ASD Edera 2020;
 - Incarica di conseguenza, la Segreteria affinchè comunichi senza ritardo la presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale, alle parti interessate e ai competenti Organi del CONI, disponendo fin d'ora che, ove non sottoposta a tempestivo gravame, se ne attesti l'irrevocabilità e se ne curino sollecitamente gli eventuali adempimenti esecutivi presso i competenti Organi Federali.
- La Commissione Tesseramento, ricevuti gli atti, con provvedimento del 21.10.2025, fissava udienza innanzi a sé per la data del 21.11.2025, con termine per note alle parti fino a 10 giorni prima dell'udienza, dandone comunicazione alle parti;
- In data 6.11.2025, il procuratore della ASD Tergeste Avv. [REDACTED] faceva pervenire a mezzo PEC propria nota difensiva recante il conteggio della quantificazione del premio in misura pari ad [REDACTED] per ciascuno dei due atleti;
- Con memoria del 10.11.2025, a firma della Presidente della EDERA 2020 ASD, questa si costituiva nella presente fase procedimentale contestando l'an della pretesa e chiedendo il rigetto della domanda;
- All'udienza del 21.11.2025, tenutasi in videocollegamento mediante piattaforma TEAMS, a richiesta del Presidente della Commissione circa la possibilità di addivenire ad un accordo in ordine alla quantificazione del premio, le parti escludevano tale eventualità e confermavano che la decisione del Tribunale non è stata oggetto di gravame;
- Invitate le parti a concludere, la Presidente [REDACTED], riportandosi alla propria memoria depositata in atti, insisteva per il rigetto della domanda avazata dalla ASD Tergeste, stante a suo dire l'infondatezza della pretesa. L'Avv. [REDACTED], riportandosi ai propri scritti difensivi anche relativi alle precedenti fasi procedurali, insisteva per l'accoglimento della domanda e per la quantificazione del premio in misura pari [REDACTED] per ciascun atleta, come da quantificazione articolata nella propria nota trasmessa a mezzo PEC del 6.11.25.

All'esito, la Commissione si riservava di decidere come da separato provvedimento e all'esito della Camera di Consiglio, deliberava in base alla seguente

MOTIVAZIONE

Preliminarmente, la Commissione definisce il perimetro del *thema decidendum* rilevando che l'an della pretesa avanzata dalla TERGESTE ASD, relativo alla sussistenza del diritto al premio di addestramento e formazione tecnica per gli atleti [REDACTED] e [REDACTED], risulta già coperto da giudicato non essendo stata impugnata la decisione del Tribunale Federale richiamata in premessa.

Nella presente fase procedurale la Commissione è chiamata quindi a deliberare, a seguito del rinvio da parte del Tribunale, solo la quantificazione di detto premio sulla base della normativa applicabile, stante il mancato accordo sul punto tra le parti.

In proposito deve trovare accoglimento la domanda di quantificazione proposta dalla ASD TERGESTE.

Infatti, per la individuazione della normativa applicabile, deve farsi riferimento alla data di insorgenza del diritto patrimoniale azionato, coincidente con la data di tesseramento degli atleti (24-26 settembre 2023) e, sulla base della normativa all'epoca vigente, risulta fondata la quantificazione operata dalla TERGESTE ASD in misura pari ad euro [REDACTED] per ciascun atleta, in considerazione dei 3 anni di anzianità di tesseramento di ciascuno dei due atleti, dei 15 punti per anno e 60 euro per valore punto previsti dalla normativa.


Stante quanto sopra, la Commissione

DICHIARA

di accogliere la richiesta formulata dalla ASD TERGESTE e per l'effetto quantifica in [REDACTED] per ciascuno degli atleti [REDACTED] il premio di addestramento e formazione tecnica dovuto dalla ASD EDERA 2020 alla ASD TERGESTE.

Manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti e la pubblicazione.

Avv. Francesco VACCARO - Presidente



Avv. Daria PROIETTI - Vice Presidente



Avv. Antonio CIPPONE - Componente

